



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 2 AGOSTO 2007

Vista la richiesta sottoposta dalla Società ATALANTA B.C. S.p.A.,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 22, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore MANFREDINI Thomas, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 AGOSTO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese